



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO DI DATI A CARATTERE PERSONALE, FATTO A STRASBURGO IL 10 OTTOBRE 2018

Art. 11 (Protocollo)

1 L'articolo 8 della Convenzione e' rinumerato articolo 9 e il Titolo e' sostituito dal seguente: "Articolo 9 - Diritti dell'interessato". 2 Il testo dell'articolo 8 della Convenzione (nuovo articolo 9) e' sostituito dal seguente: "1 Ogni individuo ha diritto a: a non essere soggetto ad una decisione che lo riguardi in modo significativo basandosi unicamente su un trattamento automatizzato di dati senza che le sue opinioni vengano prese in considerazione; b ottenere, a richiesta, a intervalli ragionevoli e senza eccessivo ritardo o spesa, la conferma del trattamento dei dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei dati trattati, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine, sul periodo di conservazione e qualsiasi altra informazione che il titolare del trattamento e' tenuto a fornire al fine di garantire la trasparenza del trattamento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1; c ottenere, su richiesta, conoscenza del ragionamento alla base dell'elaborazione dei dati quando i risultati di tale trattamento gli vengono applicati; d opporsi in qualsiasi momento, per motivi relativi alla sua situazione, al trattamento di dati personali che lo riguardano a meno che il titolare del trattamento non dimostri motivi legittimi per il trattamento che prevalgano sui suoi interessi, sui suoi diritti e sulle sue liberta' fondamentali; e ottenere, su richiesta, gratuitamente e senza eccessivo ritardo, rettifica o cancellazione, a seconda dei casi, di tali dati se questi sono, o sono stati, trattati in violazione delle disposizioni della presente Convenzione; f avere un rimedio ai sensi dell'articolo 12 nei casi in cui i suoi diritti sono stati violati ai sensi della presente Convenzione; g beneficiare, a prescindere dalla sua nazionalita' o residenza, dall'assistenza di un'autorita' di controllo ai sensi dell'articolo 15, nell'esercizio dei suoi diritti ai sensi della presente Convenzione. 2 Il paragrafo 1.a non si applica se la decisione e' autorizzata da una legge cui e' soggetto il titolare del trattamento e che stabilisce anche misure idonee a salvaguardare i diritti, le liberta' e gli interessi legittimi dell'interessato."

Versione in vigore dal 10 maggio 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018
Estremi	Legge 22 aprile 2021, n. 60
Partizione	Protocollo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-60-2021/protocollo-art-11>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it